



GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono stati creati per favorire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri e le rispettive autorità regionali e locali. I GECT consentono a tali partner di attuare progetti comuni, scambiarsi esperienze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale.

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 1082/2006, basato sull'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi.

CONTESTO

L'obiettivo del gruppo europeo di cooperazione territoriale è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali. Al GECT può essere affidata l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, o un qualsiasi altro progetto di cooperazione transfrontaliera che beneficia o meno dell'intervento finanziario dell'UE. Esempi di tali attività includono:

- gestione di sistemi di trasporto transfrontalieri o ospedali;
- attuazione o gestione di progetti di sviluppo transfrontalieri;
- scambio di esperienze e di buone pratiche;
- gestione di programmi transfrontalieri congiunti che possono finanziare progetti di interesse comune per i partner di un GECT.

Esiste al momento un GECT (la Rete europea dei Centri risorse per le politiche urbane) i cui membri non condividono un confine geografico. Si tratta di una piattaforma per lo scambio di idee ed esperienze nel campo dello sviluppo urbano.

La creazione di un GECT apporta ai suoi membri numerosi vantaggi:

- consente ai suoi membri di formare un'entità giuridica unica e di utilizzare un insieme unico di regole per attuare iniziative comuni in due o più Stati membri;
- consente alle parti interessate di due o più Stati membri di cooperare nel quadro delle iniziative comuni senza la necessità di firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai parlamenti nazionali;

- consente agli Stati membri di partecipare congiuntamente e direttamente agli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito dei programmi territoriali dell'UE e di agire in tale contesto come un'unica autorità di gestione.

STRUTTURA

Il GECT può essere creato da partner situati in almeno due Stati membri e appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

- Stati membri;
- autorità regionali;
- autorità locali;
- organismi di diritto pubblico;
- associazioni di cui fanno parte organismi che appartengono a una o più di tali categorie.

Il GECT agisce per conto dei suoi membri, che adottano i rispettivi statuti tramite convenzioni speciali che descrivono l'organizzazione e le attività del GECT. L'oggetto di tali attività è limitato all'ambito della cooperazione deciso dai membri. Inoltre i poteri dei GECT sono limitati dalle prerogative dei rispettivi membri. I poteri di pubblica autorità, come ad esempio quelli in materia di regolamentazione, non possono essere trasferiti a un GECT.

Il diritto applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della convenzione è quello dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. I membri possono decidere di costituire il GECT come entità giuridica separata oppure di affidarne i compiti a uno dei membri.

I membri adottano un bilancio annuale di previsione per il GECT, che forma oggetto di una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti. I membri sono responsabili finanziariamente di eventuali debiti in proporzione al loro contributo.

RISULTATI CONSEGUITI

Ad oggi in 18 Stati membri dell'UE sono stati istituiti 46 gruppi europei di cooperazione territoriale, e tale dato è in ascesa: nel 2012 sono stati creati sette nuovi GECT e undici nel 2013. Al momento sono in fase di realizzazione altri 19 GECT. Il registro dei GECT è gestito dal Comitato delle regioni.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo al GECT ha tenuto conto delle richieste avanzate dal Parlamento per quanto concerne una definizione chiara di cooperazione territoriale, la necessità di precisare la responsabilità finanziaria degli Stati membri, così come la giurisdizione competente e le norme che disciplinano la pubblicazione e/o la registrazione degli statuti del GECT. Il Consiglio, inoltre, ha accolto la proposta del Parlamento secondo cui il GECT dovrebbe essere disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sua sede sociale.

Alla fine del 2013 il regolamento relativo al GECT è stato modificato dal Parlamento e dal Consiglio. L'obiettivo di tale modifica era quello di precisare le norme esistenti e di semplificare la realizzazione e il funzionamento del GECT. Il regolamento GECT rivisto si applica dal 22 giugno 2014. Trattandosi di un ambito normativo della politica di coesione, è stata applicata la procedura legislativa ordinaria, per cui il Parlamento e il Consiglio si trovano su piede di parità.

Il Parlamento riserva particolare attenzione all'efficacia dell'istituzione di nuovi GECT. Nella sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e

regionale e per progetti di politica regionale ([P6_TA\(2008\)0492](#))^[1], il Parlamento ha altresì invitato gli Stati membri che non hanno ancora modificato la propria legislazione nazionale ai fini dell'istituzione dei GECT a provvedervi quanto prima.

Jacques Lecarte
06/2017

[1]GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 10.